REGIONE CAMPANIA – Area Generale di Coordinamento LL.PP.

Il giorno 26 gennaio 2010, in Napoli, presso la sede dell'Area Generale di Coordinamento LL.PP. della Regione Campania, a seguito di convocazione della medesima Area prot. n.0055164 del 22-01-2010, si sono riuniti i rappresentanti degli Ordini Professionali degli Ingegneri delle cinque province campane e l'Ordine Regionale dei Geologi, competenti nel campo della geotecnica, per discutere il seguente argomento: "Indagini e prove geotecniche certificate dai laboratori di cui all'art. 59 del DPR 6.6.2001, n. 380 – Problemi aperti sull'applicazione delle NTC 2008, capitolo 6.2.2. – Proposte di provvedimenti".

Per la Regione Campania sono presenti: Dr. Italo Giulivo, Coordinatore Area LL.PP., e Ing. Nicola Di Benedetto, Dirigente del settore del Genio Civile di Caserta.
Per l'Ordine degli Ingegneri di Napoli è presente: ing. Luigi Vinci (in qualità di Presidente), ing. Vincenzo Caputo (in qualità di Coordinatore della Commissione Geotecnica) e avv. Maria Gabriella Cappiello (in qualità di Componente della Commissione Geotecnica)
Per l'Ordine degli Ingegneri di Avellino è presente: ing. Michele Carovello (in qualità di Presidente) e ing. Rocco Di Pietro (in qualità di Consigliere)
Per l'Ordine degli Ingegneri di Benevento: ing. Luigi Vinci (in qualità di Presidente della Federazione)
Per l'Ordine degli Ingegneri di Caserta è presente: ing. Raffaele Chianese (in qualità di Consigliere delegato e Coordinatore della Commissione strutture e geotecnica)
Per l'Ordine degli Ingegneri di Salerno è presente: ing. Armando Zambrano (in qualità di Presidente) e ing. Mario Ricciardi (in qualità di delegato)
Per l'Ordine Regionale dei Geologi è presente: dott. geol. Francesco Russo (in qualità di Presidente)

Il Coordinatore dell'Area Generale di Coordinamento, introduce l'argomento in discussione, rappresentando le evidenti difficoltà degli uffici regionali, rispetto alla situazione di stallo che si è verificata nel settore delle indagini in questione e che nonostante i solleciti effettuati presso il competente organo ministeriale, a tutt'oggi, non si è avuta definizione della problematica.
In seguito alla relazione del Coordinatore, prendono la parola in successione tutti gli intervenuti.
Dopo ampia discussione,i presenti, all'unanimità, decidono di redigere ed approvare il seguente documento, da sottoporre, preventivamente, agli organi consultivi competenti della Regione, quali la Consulta tecnica sugli appalti e la Conferenza regionale sugli appalti, previsti dalla L.R. n. 3/2007 e successivamente all'approvazione della Giunta Regionale con atto deliberativo:

PREMESSO

- Che, ai sensi dell'art. 1 bis del D.L. 28.04.2009, n.39, convertito con modificazioni in Legge 24.06.2009 n.77 (C.d. Decreto Abruzzo), a partire dal "30 giugno 2009" è divenuta obbligatoria l'applicazione delle **Norme Tecniche per le Costruzioni** (NTC 2008) di cui al Decreto del Ministro Infrastrutture 14 gennaio 2008;

- Che le **NTC 2008**, al **capitolo 6.2.2** (Indagini, caratterizzazione e modellazione geotecnica), stabiliscono che:
"Le indagini geotecniche devono essere programmate in funzione del tipo di opera e/o di intervento e devono riguardare il volume significativo di cui al § 3.2.2, e devono

permettere la definizione dei modelli geotecnici di sottosuolo necessari alla progettazione.
I valori caratteristici delle grandezze fisiche e meccaniche da attribuire ai terreni devono essere ottenuti mediante specifiche prove di laboratorio su campioni indisturbati di terreno e attraverso l'interpretazione dei risultati di prove e misure in sito.
Per valore caratteristico di un parametro geotecnico deve intendersi una stima ragionata e cautelativa del valore del parametro nello stato limite considerato.
Per modello geotecnico si intende uno schema rappresentativo delle condizioni stratigrafiche, del regime delle pressioni interstiziali e della caratterizzazione fisico-meccanica dei terreni e delle rocce comprese nel volume significativo, finalizzato all'analisi quantitativa di uno specifico problema geotecnico.
È responsabilità del progettista la definizione del piano delle indagini, la caratterizzazione e la modellazione geotecnica.
Le indagini e le prove devono essere eseguite e certificate dai ***laboratori di cui all'art. 59 del DPR 6.6.2001, n.380****. I laboratori su indicati fanno parte dell'elenco depositato presso il Servizio Tecnico Centrale del Ministero delle Infrastrutture.*
Nel caso di costruzioni o di interventi di modesta rilevanza, che ricadano in zone ben conosciute dal punto di vista geotecnico, la progettazione può essere basata sull'esperienza e sulle conoscenze disponibili, ferma restando la piena responsabilità del progettista su ipotesi e scelte progettuali."

- Che il Testo Unico per l'Edilizia di cui al **DPR n. 380/2001**, recita:
  *"**Art. 59** (L) – Laboratori (Legge 5 novembre 1971, n. 1086, art. 20)*
  1. Agli effetti del presente testo unico sono considerati laboratori ufficiali:
  a) i laboratori degli istituti universitari dei politecnici e delle facoltà di ingegneria e delle facoltà o istituti universitari di architettura;
  b) il laboratorio di scienza delle costruzioni del centro studi ed esperienze dei servizi antincendi e di protezione civile (Roma);
  b-bis) il laboratorio dell'Istituto sperimentale di rete ferroviaria italiana spa;
  b-ter) il Centro sperimentale dell'Ente nazionale per le strade (ANAS) di Cesano (Roma), autorizzando lo stesso ad effettuare prove di crash test per le barriere metalliche (lettere aggiunte dall'articolo 5, comma 5 legge n. 166 del 2002)
  2. Il Ministro per le infrastrutture e i trasporti, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, può autorizzare con proprio decreto, ai sensi del presente capo, altri ***laboratori*** *ad effettuare* ***prove*** *su materiali da costruzione, comprese quelle* ***geotecniche su terreni e rocce****.*
  3. L'attività dei laboratori, ai fini del presente capo, è servizio di pubblica utilità."

CONSIDERATO

- Che, già prima dell'entrata in vigore del DPR n. 380/2001, il Ministero dei Lavori Pubblici, con **Circolare 16 dicembre 1999 n. 349/STC**, avente ad oggetto *"Decreto del Presidente della Repubblica n. 246 del 21 aprile 1993, art. 8, comma 6 - Concessione ai laboratori per lo svolgimento delle prove geotecniche sui terreni e sulle rocce ed il rilascio dei relativi certificati ufficiali"*, ha indicato i requisiti richiesti nonché le modalità istruttorie finalizzate al rilascio della concessione ai laboratori che svolgono prove geotecniche sui terreni e sulle rocce, prevedendo i seguenti settori di prova e certificazione:
  - Settore A – Prove di laboratorio sui terreni;
  - Settore B – Prove di laboratorio su rocce;
  - Settore C – Prove in situ.

- Che, l'**art. 8, comma 6, del DPR n. 246 del 21.4.1993** (Regolamento di attuazione della Direttiva 89/106/CEE relativa ai prodotti da costruzione), recita:
  " Art. 8 - Organismi interessati dall'attestato di conformità
  6. Restano ferme le competenze del Ministero dei Lavori Pubblici e del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici per l'applicazione dell'art. 20 della legge 5 novembre 1971, n. 1086. L'autorizzazione prevista da detto articolo riguarderà altresì le prove geotecniche sui terreni e sulle rocce."

PRESO ATTO

- Che, il **TAR Lazio, Sezione III^**, con **Sentenza n. 1422 del 18.02.2008**, non appellata, definitivamente pronunciandosi sul ricorso n. 8441/ 2000, proposto dall'Associazione Nazionale Imprese Specializzate in Indagini Geognostiche (A.N.I.S.I.G), ha **annullato la Circolare 16 dicembre 1999 n. 349/STC**, stabilendo in sintesi che: per poter qualificare in termini di servizio pubblico una determinata attività economicamente rilevante e per renderla oggetto di concessione, occorre un'espressa previsione di legge. Tale necessità discende dall'articolo 41 della Costituzione, il quale pone una riserva di legge in ordine alle limitazioni dell'iniziativa economica privata da parte dei pubblici poteri. E dunque qualsiasi compressione dell'attività imprenditoriale deve essere sorretta da una scelta del legislatore, che ne fissi con precisione i limiti e i contorni con atto di normazione primario, non essendo possibile e legittimo che ciò avvenga con un mero atto regolamentare (DPR n.246/1993) o addirittura con una circolare amministrativa (fattispecie relativa a circolare ministeriale che stabiliva che una attività, prima liberamente esplicata in pieno regime privatistico e concorrenziale senza alcuna necessità di concessioni autorizzazioni e controlli di sorta, dovesse essere assoggettata ad una disciplina di carattere concessorio ed innovativo con conseguente impossibilità per le imprese di operare senza una concessione).

- Che, con due **"segnalazioni"** al Parlamento e al Governo, in data 17.09.2007 (rif. AS417) e in data 17.06.2008 (rif. AS458), effettuate ai sensi dell'articolo 21 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, l'**Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato** ha espresso il proprio orientamento in merito alla distorsione della concorrenza e del corretto funzionamento del mercato derivante dalle previsioni contenute nella Circolare 16 dicembre 1999 n. 349/STC del già Ministero dei Lavori Pubblici, auspicandone la revisione, ritenendo in sintesi che:
  - il previsto contingentamento dei laboratori "non ufficiali" di prove appare ingiustificato, tenuto conto che esso permette di esercitare un controllo per lo svolgimento di tale attività sulla base di una valutazione discrezionale fondata sulla mera ubicazione territoriale del laboratorio, con conseguente ingiustificata distorsione della concorrenza e del corretto funzionamento del mercato;
  - siffatte limitazioni sono state introdotte con la citata circolare senza che la normativa di riferimento prevedesse alcuna necessità di contingentare il numero dei laboratori "non ufficiali", mentre la stessa normativa (che in effetti fa riferimento ad autorizzazioni) non stabilisce affatto un regime di natura concessoria per lo svolgimento dell'attività dei laboratori medesimi;
  - il procedimento previsto nella circolare in esame non sia conforme al c.d. principio di proporzionalità ed alle logiche concorrenziali di carattere generale più volte auspicate dall'Autorità, anche nel caso di servizi di pubblica utilità.

- Che, in conseguenza della Sentenza del TAR Lazio, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, a tutt'oggi, si è limitato a fornire la seguente informativa che compare sul sito internet all'indirizzo http://www.infrastrutture.gov.it/consuplp/:
  "Autorizzazione di laboratori prove geotecniche sui terreni e sulle rocce: A seguito della sentenza del TAR Lazio n.1422 del 18.02.2008, che ha annullato la Circolare 16.12.1999, n.349/STC, recante "D.P.R. 21 aprile 1993, n. 246, art. 8, comma 6 - Concessione ai laboratori per lo svolgimento delle prove geotecniche sui terreni e sulle rocce ed il rilascio dei relativi certificati ufficiali", il Servizio tecnico centrale ha provvisoriamente sospeso l'attività di rilascio delle autorizzazioni riguardanti i laboratori di prove geotecniche in argomento. In ordine a tale questione il Servizio ha chiesto chiarimenti all'Ufficio Legislativo del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il quale ha evidenziato che:
  - le autorizzazioni ai laboratori non ufficiali per l'effettuazione di prove geotecniche, rilasciate prima della citata sentenza del TAR Lazio n. 1422/2008, non sono da ritenersi annullate dalla sentenza stessa e conservano, pertanto, la loro efficacia;
  - la citata sentenza del TAR Lazio n. 1422/2008 non ha fatto venire meno la necessità di autorizzazione per i laboratori non ufficiali che effettuano prove geotecniche, autorizzazione che è contemplata da una norma primaria e, segnatamente, dall'art. 59, comma 2, del DPR 380/2001;
  - conserva validità ed efficacia il punto 6.2.2. del DM 14 gennaio 2008, a tenore del quale le indagini e le prove geotecniche devono essere eseguite e certificate dai laboratori di cui all'art. 59 del DPR 380/2001;
  - le nuove autorizzazioni possono essere rilasciate secondo i criteri che garantiscono la concorrenza, nel rispetto della Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12-12-2006, n. 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno.

  Pertanto, si informa che - nelle more dell'emanazione di una nuova Circolare - il Servizio tecnico centrale ha ripreso l'attività istruttoria relativa alle istanze riguardanti il rilascio di nuove autorizzazioni e quelle di rinnovo delle autorizzazioni già rilasciate e di prossima scadenza."

- Che, il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, con **Circolare del 5 agosto 2009** (in G.U. n. 187 del 13.08.2009) recante *"Nuove norme tecniche per le costruzioni approvate con decreto del Ministro delle Infrastrutture 14 gennaio 2008 – Cessazione del regime transitorio di cui all'art. 20, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248"*, tra l'altro, con riferimento ai laboratori su materiali da costruzione, ha chiarito che:
  - *per quanto riguarda poi la qualificazione dei materiali e dei prodotti da costruzione, va evidenziato che la materia è soggetta ad un proprio autonomo regime giuridico-normativo, che trova la sua cornice, in primis, nei principi comunitari dettati dalla direttiva 89/106/CEE, recepita in Italia con DPR 21 aprile 1993, n. 246.*
  - *al riguardo, si osserva che la stessa disposizione di legge (comma 2 bis dell'art. 5 del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito con modificazioni, con legge 17 luglio 2004, n. 186) che ha disciplinato l'avvio della fase sperimentale di applicazione delle norme tecniche per le costruzioni, consentendo la possibilità di utilizzare, in alternativa, la precedente normativa tecnica, ha, necessariamente, "fatto salvo, comunque, quanto previsto dall'applicazione del regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n.246".*
  - *pertanto, ai fini dell'impiego di elementi per uso strutturale, prodotti anche prima del termine del 30 giugno 2009, occorre riferirsi a tali disposizioni regolamentari.*

- Che, con la citata Circolare del 05.08.2009, il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti non ha inteso parimenti chiarire la questione relativa ai laboratori geotecnici su terreni e rocce.

CONSTATATO

- Che, all'attuale situazione, su tutto il territorio nazionale, il Servizio Tecnico Centrale ha rilasciato n. 80 "concessioni" a laboratori "ufficiali" (delle quali n. 20 in Campania), con validità triennale, alcune delle quali in scadenza.

- Che, in mancanza di una nuova circolare che sostituisca quella annullata dal TAR Lazio, il Servizio Tecnico Centrale non dispone di uno strumento attuativo che consenta a breve il rilascio di nuove autorizzazioni e/o il rinnovo di quelle scadute.

- Che, per quanto sopra, la situazione di *"distorsione della concorrenza e del corretto funzionamento del mercato"*, già segnalata dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, è destinata ad aggravarsi.

RILEVATO

- Che, in mancanza di chiarimenti da parte del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, sorgono dubbi interpretativi ed attuativi per quanto attiene le "indagini geofisiche", infatti:
  - la Circolare 2 febbraio 2009, n. 617, "Istruzioni per l'applicazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni" di cui al D.M. 14 gennaio 2008, al paragrafo C6.2.2 (Indagini, caratterizzazione modellazione geotecnica), nell'elencare i "Mezzi di indagine e prove geotecniche in sito", nell'apposita Tabella C6.2.1, comprende chiaramente tra le "indagini geotecniche" anche le "indagini di tipo geofisico";
  - quindi, le "indagini geofisiche", al pari di quelle "geotecniche", dovrebbero essere eseguite e certificate dai laboratori di cui all'art. 59 del DPR n. 380/2001, in base all'interpretazione letteraria del capitolo 6.2.2 delle NTC 2008;
  - contrariamente a quanto sopra indicato, nel volume *"Indirizzi e criteri per la Microzonazione Sismica"*, edito nel settembre 2008 dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri (Dipartimento della Protezione Civile) e dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome (Commissione Normativa Sismica), le "Indagini geofisiche" sono riportate in un paragrafo distinto da quello delle "Indagini geotecniche";
  - ad ogni modo, i laboratori "ufficiali" che operano sul territorio in base alla Circolare 16 dicembre 1999 n. 349/STC, ancorché annullata dal TAR, non possono essere stati autorizzati ad effettuare anche le "indagini geofisiche" atteso che quest'ultime non sono comprese nell'apposito "Elenco delle prove per le quali è richiesta certificazione ufficiale", allegato alla parte II della predetta Circolare.

- Che, in mancanza di chiarimenti da parte del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, sorgono dubbi interpretativi ed attuativi con riferimento a quanto disposto dal **D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163** (Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture), infatti:

- l'art.3, comma 7, del D.Lgs. n. 163/2006 stabilisce che i "lavori" (Allegato I, classe 45.12) comprendono le "*trivellazioni e perforazioni di sondaggio per le costruzioni edili, il genio civile e per fini analoghi tra i quali le indagini geofisiche, geologiche e similari*";
- sempre l'art. 3, comma 7, del D.Lgs. n. 163/2006, stabilisce che i "lavori" (Allegato I, classe 45.12) non comprendono "le prospezioni di giacimenti di petrolio e di gas, le prospezioni geofisiche, geologiche e sismiche" che costituiscono "*servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, anche integrata; servizi attinenti all'urbanistica e alla paesaggistica; servizi affini di consulenza scientifica e tecnica; servizi di sperimentazione tecnica e analisi*" (Allegato IIA, categoria 12);
- ad ogni modo, i laboratori "ufficiali" (Settore C) che operano sul territorio in base alla Circolare 16 dicembre 1999 n. 349/STC, ancorché annullata dal TAR, sono stati autorizzati ad effettuare le "perforazioni a rotazione per il carotaggio continuo o a distruzione di nucleo" ed il "prelievo di campioni indisturbati (a pressione o a rotazione e a disturbo limitato".

- Che, in definitiva, ai sensi del D.Lgs. n. 163/2006, le "perforazioni, anche finalizzate ad indagini geofisiche, geologiche e similari" sono "lavori", mentre le "prospezioni geofisiche, geologiche e sismiche" sono "servizi".

- Che, dunque, per quanto riguarda i "lavori" di "perforazioni, anche finalizzate ad indagini geofisiche, geologiche e similari":
  - l'art. 8 della Legge n. 109/1994 già prevedeva un sistema di qualificazione per i soggetti esecutori a qualsiasi titolo di lavori pubblici, al fine di assicurare che la loro attività fosse improntata ai principi della qualità, della professionalità e della correttezza;
  - il "Regolamento per l'istituzione di un sistema di qualificazione unico dei soggetti esecutori di lavori pubblici, a norma dell'articolo 8, comma 2, della legge 11 febbraio 1994, n. 109" è stato emanato con DPR 25 gennaio 2000, n. 34, che ha previsto tra le Categorie di **Attestazione SOA**, la OS 21 (Opere strutturali speciali) la cui declaratoria comprende, tra l'altro, "*l'esecuzione di indagini geognostiche*", "*l'esecuzione di indagini ed esplorazioni del sottosuolo con mezzi speciali, compreso il prelievo dei campioni da analizzare in laboratorio per le relazioni geotecniche*".

- Che, ad ogni modo, per quanto sopra rilevato, i "lavori" di perforazione, compreso il prelievo dei campioni da analizzare in laboratorio per le relazioni geotecniche, non sembrano conciliarsi con la tipica attività dei "laboratori" previsti all'art. 59 del DPR n. 380/2001.

RITENUTO

- Che, per tutto quanto sopra esposto, esista attualmente una oggettiva situazione di incerto riferimento normativo, di dubbiosità interpretativa sulla certificazione delle indagini e prove geotecniche, di distorsione della concorrenza e del corretto

funzionamento del mercato, di potenziale blocco delle attività professionali e imprenditoriali nel campo delle costruzioni.

- Che, oltretutto, tale situazione coinvolge il corretto esercizio delle funzioni regionali in materia di deposito dei progetti e autorizzazione sismica preventiva (art. 94, DPR n. 380/2001), svolte quotidianamente dai competenti Uffici regionali del Genio Civile.

- Che, per come risultante dagli atti statali sopra indicati, il sistema certificazione per il riconoscimento dei laboratori "autorizzati", allo stato, i competenti Uffici regionali dovrebbero verificare che ad ognuna delle numerose pratiche (circa 20.000 all'anno, in Campania) siano allegati i provvedimenti "concessori" nei vari settori (A, B, C) per poter accertare se le tante e diverse tipologie di prove in sito ed in laboratorio risultano eseguite da laboratori "autorizzati", nonché la vigenza delle medesime autorizzazioni che, come detto, sono soggette a scadenza triennale.

ATTESO

- Che, ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, le funzioni e compiti amministrativi in materia di predisposizione della normativa tecnica per le costruzioni sono mantenute allo Stato, d'intesa con la Conferenza unificata.

- Che le NTC 2008, al Capitolo 12 (Riferimenti tecnici), stabiliscono che:
  "Per quanto non diversamente specificato nella presente norma, si intendono coerenti con i principi alla base della stessa, le indicazioni riportate nei seguenti documenti:
  - *Eurocodici strutturali pubblicati dal CEN, con le precisazioni riportate nelle Appendici Nazionali o, in mancanza di esse, nella forma internazionale EN;*
  - *Norme UNI EN armonizzate i cui riferimenti siano pubblicati su Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europee.;*
  - *Norme per prove, materiali e prodotti pubblicate da UNI.*

  Inoltre, in mancanza di specifiche indicazioni, a integrazione delle presenti norme e per quanto con esse non in contrasto, possono essere utilizzati i documenti di seguito indicati che costituiscono riferimenti di comprovata validità:
  - *Istruzioni del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici;*
  - *Linee guida del Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici;*
  - *Linee guida per la valutazione e riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale e successive modificazioni del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, come licenziate dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici e ss.mm.ii.;*
  - *Istruzioni e documenti tecnici del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR)".*

- Che con nota prot. n. 7056 del 09.11.2009 il Presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, in risposta ad una richiesta di chiarimenti della Regione Campania - Area Generale di Coordinamento LL.PP., prot. n. 727008 del 14.08.2009, ha praticamente ribadito quanto già riportato nella informativa di cui innanzi apparsa sul sito internet.

- Che, pertanto, se è discutibile la competenza interpretativa e/o di indirizzo applicativo delle Regioni in materia, è altrettanto discutibile che tale competenza sia esclusivamente riservata allo Stato, posto che, ai sensi dell'art. 54 D.Lgs. 112/1998, le funzioni e i compiti amministrativi in materia di predisposizione della normativa tecnica per le costruzioni sono svolte dallo Stato "di intesa" con la Conferenza Unificata.

- Che, oltretutto, l'applicazione di quanto disposto relativamente ai laboratori geotecnici con le NTC 2008, pone un problema di raccordo tra quanto previsto da norma ministeriale (Decreto del Ministro Infrastrutture 14 gennaio 2008) e norme di rango legislativo (DPR n. 34/2000; DPR n. 380/2001; D.Lgs. n. 163/2006; normativa antitrust).

- Che l'argomento in oggetto riveste particolare rilevanza ed urgenza ed è di interesse comune delle Istituzioni nazionali, regionali e locali, nonché delle categorie produttive del settore edilizio e degli ordini professionali.

Per tutto quanto sopra esposto, con il fine di realizzare l'obiettivo di funzionalità, economicità ed efficacia dell'azione amministrativa in materia di costruzioni, si propone che la Regione Campania – Assessorato LL.PP. si faccia promotore di un atto di indirizzo regionale per coordinare l'espletamento delle proprie funzioni da parte degli uffici del Genio Civile, teso a fornire una interpretazione operativa della norma come segue.

Nelle more dell'emanazione della nuova Circolare del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, che sostituisca quella annullata dal TAR Lazio, e che, oltretutto, chiarisca i dubbi interpretativi sopra elencati, con riferimento a quanto previsto dal paragrafo 6.2.2 delle NTC 2008, si ritiene che:

- per le prove geotecniche su terreni e rocce, in considerazione di quanto disposto dalla norma di rango primario (art. 59 del DPR n. 380/2001), deve farsi riferimento unicamente ai laboratori già autorizzati nel settore A ovvero B;

- per l'esecuzione di indagini geognostiche e geotecniche in sito e l'esecuzione di indagini ed esplorazioni del sottosuolo con mezzi speciali, compreso il prelievo dei campioni da analizzare in laboratorio per le relazioni geotecniche, deve farsi riferimento ai laboratori "ufficiali" già riconosciuti nel settore C, oppure alle imprese con attestazione SOA per la categoria OS21, oppure alle Norme per prove pubblicate da UNI;

- per le indagini geofisiche e la loro interpretazione, deve farsi riferimento alle relazioni di tecnici competenti.

Decorsi 30 giorni dalla data di pubblicazione sul BURC della deliberazione di Giunta Regionale che fornisce la predetta interpretazione normativa, in assenza di nuove

disposizioni statali, gli Uffici del Genio Civile della Regione Campania si atterranno a quanto in essa previsto nell'espletamento delle proprie funzioni.

Napoli, 26 gennaio 2010

Per la Regione Campania: _____

Per l'Ordine degli Ingegneri di Napoli: _____

Per l'Ordine degli Ingegneri di Avellino: _____

Per l'Ordine degli Ingegneri di Benevento: _____

Per l'Ordine degli Ingegneri di Caserta: _____

Per l'Ordine degli Ingegneri di Salerno: _____

Per l'Ordine Regionale dei Geologi: _____